

TuttoCamere.it

Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

Newsletter n. 1 del 2 Gennaio 2019

1. DIRITTO ANNUALE DOVUTO ALLA CAMERA DI COMMERCIO - Invariati gli importi anche per l'anno 2019 - Per 88 Camere di commercio autorizzato l'incremento del 20%

1) Nelle more della definizione del processo di riordino delle Camere di Commercio, tuttora in atto, **anche per il 2019, gli importi del diritto annuale restano invariati rispetto a quelli stabiliti per le annualità 2017 e 2018.**

Secondo quanto disposto dall'art. 1 del **decreto 22 maggio 2017** (recante "**Incremento delle misure del diritto annuale per gli anni 2017, 2018 e 2019**") e del successivo **decreto del 2 marzo 2018**, le Camere di Commercio sono state autorizzate - **per gli anni 2017, 2018 e 2019** – ad incrementare la misura del diritto annuale **fino ad un massimo del 20 per cento.**

Il **rincaro del diritto annuale**, deliberato dai Consigli camerali, per ora, di 88 Camere di Commercio, serve a finanziare una serie di programmi e di progetti che coinvolgono il programma Industria 4.0 e quelli in materia di sviluppo e promozione della cultura e turismo e di alternanza scuola-lavoro, condivisi con le Regioni ed aventi per scopo la promozione dello sviluppo economico e l'organizzazione di servizi alle imprese.

Le Camere di Commercio interessate, per beneficiare dell'incremento del 20%, dovranno presentare un **rapporto dettagliato sui risultati dei singoli progetti**, allegando la rendicontazione dei costi sostenuti per la realizzazione degli stessi debitamente vistata dal presidente del collegio dei revisori.

Nel caso in cui, invece, le Camere di Commercio decidano di affidare alle loro aziende speciali o alle unioni regionali la realizzazione di attività o parte di esse relative ai singoli progetti, la **rendicontazione di tali risorse** dovrà essere inviata alla Camera di Commercio, debitamente vistata dal presidente del collegio dei revisori dell'azienda speciale o dell'unione regionale.

2) Il **versamento** del diritto annuale dovrà essere effettuato al momento della presentazione della domanda, con addebito automatico nel caso di pratica telematica, oppure entro i trenta giorni successivi tramite **modello F24**. In alternativa si può pagare on-line utilizzando i servizi di "**pagoPA**".

Ricordiamo che è stato predisposto un **sito unico nazionale per il calcolo** e (in alternativa al modello F24) il **versamento del diritto annuale** dovuto a tutte le Camere di Commercio.

Le imprese che esercitano l'attività anche tramite **unità locali o sedi secondarie**, sono tenute al pagamento, per ciascuna unità ed a favore della Camera di commercio nella cui provincia è ubicata l'unità locale medesima, di un importo pari al 20% di quanto dovuto per la sede, fino ad un massimo di 200,00 Euro.

Il pagamento del diritto annuale relativo ad unità locali che risultino già operative al primo gennaio dell'anno di riferimento, deve essere effettuato nei termini previsti per il pagamento dell'importo dovuto per la sede dell'impresa.

Le Imprese che denunciano l'apertura di unità locali nel corso dell'anno debbono versare il diritto annuale, relativo all'anno in corso, entro 30 giorni dall'iscrizione.

Il **termine di pagamento** del diritto camerale coincide, di norma, con il termine per il pagamento del **primo acconto delle imposte sui redditi**.

Le imprese che **trasferiscono la sede da una provincia ad un'altra**, sono tenute al pagamento del diritto annuale alla Camera di commercio in cui risultavano iscritte, alla data del primo gennaio dell'anno di riferimento.

3) Per quanto riguarda i **casi di esenzione dal pagamento del diritto annuale**, a completamento di quanto comunicato al punto 1) della nostra newsletter n. 29 del 21 dicembre 2018, vogliamo semplicemente ricordare quanto previsto per le **Start-up** e per le **P.M.I Innovative**.

Le **Start-up** - che sono in possesso di tutti i requisiti previsti dall'articolo 25, comma 2, lettere da a) a h), del D.L. 179/2012, convertito dalla L. 221/2012, e che hanno ottenuto l'iscrizione nell'apposita sezione speciale del Registro delle Imprese - hanno **diritto all'esenzione dal pagamento del diritto annuale per un periodo da due a quattro anni** (articolo 25, comma 3, e articolo 26, comma 8, del D.L. n. 179/2012). La stessa agevolazione spetta agli **incubatori certificati di Start-up**, iscritti nella medesima sezione speciale.

Le **PMI innovative**, a differenza delle Start-up innovative, **sono tenute al versamento del diritto annuale**. Il D.L. n. 3/2015, convertito dalla L. n. 33/2015 ha previsto un'apposita sezione speciale per queste imprese, diversa da quella delle Start-up innovative, che garantisce parte dei benefici fiscali previsti per le Start-up, ma **non l'esenzione dal diritto annuale**.

4) Il mancato pagamento del diritto annuale **impedisce il rilascio di certificati del Registro imprese** (Art. 24, comma 35, della L. n. 449/1997 come modificato dall'art. 17 della L. n. 133/1999).

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento del diritto annuale clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al sito dedicato al pagamento del diritto annuale clicca qui.](#)

2. BILANCI SOCIETA' NON QUOTATE - Pubblicata la versione definitiva della nuova Tassonomia XBRL denominata "PCI 2018-11-04" da utilizzare a decorrere dal prossimo 1° marzo

E' stata pubblicata, sul sito XBRL Italia, la **nuova Tassonomia PCI_2018-11-04** dedicata alla codifica dei bilanci d'esercizio e consolidati redatti, rispettivamente, secondo gli art. 2423 e seguenti del Codice civile e secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 127 del 9 aprile 1991.

Il nuovo tracciato **non si applica**, quindi, a coloro che redigono i propri conti annuali e consolidati secondo i principi contabili internazionali.

La nuova Tassonomia PCI 2018-11-04 si applicherà obbligatoriamente **a partire dal 1° marzo 2019** per i conti annuali e consolidati redatti secondo le regole civilistiche post D.Lgs. n. 139/2015 riferiti ad **esercizi chiusi il 31 dicembre 2018 o in data successiva**.

E' tuttavia consentita la sua applicazione anticipata, ossia a qualsiasi bilancio redatto secondo le citate disposizioni con inizio dell'esercizio in data 1° gennaio 2016 o successiva.

La **previgente Tassonomia Principi Contabili Italiani 2017-07-06** potrà essere utilizzata dopo il 28 febbraio 2019, ma non oltre il 31 dicembre 2019, solo per i conti annuali e consolidati redatti secondo le regole civilistiche post D.Lgs. n. 139/2015 riferiti ad esercizi chiusi prima del 31 dicembre 2018.

Posto che le due citate Tassonomie: **PCI 2017-07-06** e **PCI 2018-11-04** si riferiscono a regole contabili post D.Lgs. n. 139/2015, la codifica di bilanci d'esercizio e consolidati relativi a periodi amministrativi iniziati prima del 1° gennaio 2016 avverrà solo con la Tassonomia PCI 2015-12-14.

Si ricorda che tutte le tassonomie diverse da quelle sopra indicate sono dismesse e, quindi, non utilizzabili per depositare i bilanci.

La Tassonomia PCI_2018-11-04 differisce dalla precedente versione 2017-07-06 solo con riferimento al **tracciato della nota integrativa, della forma ordinaria e abbreviata**, e alla **sezione «Bilancio micro, altre informazioni»** della forma prevista dall'art. 2435-ter del Codice civile,

Nessuna modifica è stata apportata, invece, agli schemi quantitativi sia del bilancio d'esercizio che di quello consolidato (dal tracciato informatico di quest'ultimo continua ad essere esclusa, come per lo scorso anno, la nota integrativa).

Ricordiamo, infine, che la nuova versione della tassonomia, denominata PCI_2018-11-04, è stata resa disponibile **a partire dal 23 novembre 2018**. Ai sensi dell'art.5 comma 6 del D.P.C.M 10 dicembre 2008, la suddetta data del 23 novembre 2018 è stata comunicata al Ministero dello Sviluppo Economico il quale dovrà provvedere a renderla pubblica mediante apposito avviso da inserire nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

LINK:

[Per scaricare la nuova tassonomia dal sito XBRL Italia clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il documento che dettaglia le modifiche introdotte con la nuova Tassonomia PCI 2018-11-04 clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento relativo alla tassonomia XBRL clicca qui.](#)

3. DECRETO SEMPLIFICAZIONI - Pubblicato il D.L. n. 135/2018 - Modifiche all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici

Con il **D.L. 14 dicembre 2018, n. 135**, recante "*Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione*" (meglio conosciuto come "Decreto Semplificazioni"), il legislatore interviene anche sul **Codice appalti**.

Tra la novità, in ordine agli appalti, il legislatore modifica il sistema della c.d. "**moralità professionale**", innovando l'**art. 80** (rubricato "*Motivi di esclusione*") del **D.Lgs. n. 50/2016** (*Codice dei contratti pubblici*) con lo scopo di risolvere alcune delle criticità emerse in sede di applicazione della norma.

In particolare, il comma 1, dell'art. 5 (rubricato "*Norme in materia di semplificazione e accelerazione delle procedure negli appalti pubblici sotto soglia comunitaria*"), del decreto-legge prevede una **profonda modifica della causa di esclusione legata agli illeciti professionali**, ripartendo la disciplina prima prevista all'art. 80, comma 5, lett. c) del codice appalti in **tre nuove fattispecie**, inserite nelle nuove lettere c), c-bis) e c-ter).

Di queste, la prima fattispecie, quella di cui alla **lettera c)**, ricalca sostanzialmente la prima parte del testo previgente, con la previsione della **esclusione "dalla partecipazione alla procedura d'appalto"** quando "*la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità*".

Si attribuisce così, alle Stazioni Appaltanti, un ampio margine di valutazione sulle vicende che riguardano le imprese e gli operatori economici sotto il profilo della correttezza professionale, dell'integrità e dell'affidabilità. Questo onerando però la Stazione Appaltante di dare dimostrazione dei gravi illeciti "**con mezzi adeguati**", analogamente alla disciplina precedente.

Viene tolta, invece, la parte precedentemente inserita alla lettera c) di elencazione, che comunque era puramente esemplificativa, di casi di illeciti professionali, che sono state trasformate in autonomi motivi di esclusione, alle successive lettere c-bis) e c-ter).

La seconda fattispecie, quella di cui alla **nuova lettera c-bis)**, prevede l'esclusione dalla gara quando "*l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omissso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione*".

La terza fattispecie, quella di cui alla **lettera c-ter)**, prevede l'esclusione anche nell'ulteriore ipotesi ove "*l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa*".

L'**entrata in vigore delle nuove norme** - come disposto nel secondo comma dell'art. 5 - è immediata: per tutte le "*procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indicano le gare, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto*" (15 dicembre 2018) nonché, nei casi di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data (15 dicembre 2018), non siano ancora stati inviati dalla Stazione Appaltante gli inviti a presentare le offerte.

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo del decreto-legge clicca qui.](#)

4. NOLEGGIO CON CONDUCENTE (NCC) - Pubblicato il D.L. n. 143/2018 che detta nuove regole in vigore dal 30 dicembre 2018

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2018, il **Decreto-Legge 29 dicembre 2018, n. 143**, recante "*Disposizioni urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea*".

Due sono gli articoli che vengono modificati dal Decreto in questione: l'**articolo 3** (rubricato: "*Servizio di noleggio con conducente*") e l'**articolo 11** (rubricato: "*Obblighi dei titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente*").

Il decreto-legge - **in vigore dal 30 dicembre 2018** - introduce una **nuova regolamentazione della disciplina del servizio di noleggio con conducente (NCC)**, che possiamo sintetizzare nei punti che seguono:

- 1) La sede operativa del vettore e almeno una rimessa devono essere situate **nel territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione**. Il vettore può disporre di **ulteriori rimesse** nel territorio di altri Comuni della medesima provincia o area metropolitana, previa comunicazione ai Comuni.
- 2) **Le prenotazioni sono effettuate presso la rimessa o la sede, anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici**. L'inizio ed il termine di ogni singolo servizio NCC **devono avvenire presso le rimesse con ritorno alle stesse**.
- 3) L'inizio di un nuovo servizio **può avvenire senza il rientro in rimessa, quando sul "foglio di servizio" sono registrate più prenotazioni di servizio oltre la prima**, con partenza o destinazione all'interno della Provincia o dell'area metropolitana in cui ricade il territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione.
- 4) In attesa della piena operatività del nuovo **"registro informatico pubblico nazionale"** con conseguente registrazione di tutte le licenze (comprese quelle dei taxi), **viene disposto il blocco al rilascio di nuove autorizzazioni per l'espletamento del servizio di noleggio con conducente con autovettura, motocarozzetta e natante**.
- 5) Disposta una **moratoria di 90 giorni per le sanzioni** previste dall'art. 11-bis della L. n. 21/1992. **Si applicheranno a decorre dal 1° aprile 2019**.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo del decreto-legge clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare una tabella con evidenziate le modifiche apportate dal D.L. n. 143/2018 alla L. n. 21/1992 clicca qui.](#)

5. L. N. 145/2018 - La LEGGE DI BILANCIO 2019 sulla Gazzetta Ufficiale - In vigore dal 1° gennaio 2019

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2017 (Supplemento Ordinario n. 62), la **legge 30 dicembre 2018, n. 145**, recante **"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021"**. (Legge di Bilancio 2019).

La legge di bilancio - **in vigore dal 1° gennaio 2019** - si compone di **19 articoli**. La prima sezione è contenuta interamente all'**articolo 1, composto di 1143 commi**. La seconda sezione, recante l'approvazione degli stati di previsione e la clausola di entrata in vigore, è contenuta agli articoli dal 2 al 19.

Tantissime le **novità** introdotte, che riguardano principalmente: le **pensioni** (scatti età pensionabile, quota 100); il **reddito di cittadinanza**; il **lavoro** (incentivare l'assunzione dei giovani da parte delle imprese; taglio delle risorse a finanziamento dei percorsi di alternanza scuola lavoro) il **fisco** (sterilizzazione dell'aumento IVA; pace fiscale; introduzione della **Flat Tax** al 15% per imprese e professionisti; sconti sull'IRES; rottamazione ter, fatturazione elettronica); incentivi a chi effettua lavori di **ristrutturazione edilizia** e di miglioramento dell'**efficienza energetica** degli edifici (*Ecobonus*) o acquisterà oggetti d'arredamento (*Bonus Mobili*); incremento delle tasse sulle **sigarette** e sui **giochi d'azzardo**; **pensioni d'oro** (rimodulazione dei trattamenti pensionistici sopra i 4.500 euro mensili sulla base dei contributi versati); potenziamento del fondo per il microcredito alle imprese; risarcimento per le vittime delle **crisi bancarie** attraverso l'ampliamento del fondo già esistente; stop al finanziamento pubblico per l'editoria; nuova **web tax** per le imprese che operano nella digital economy; **Delle molte novità introdotte, noi abbiamo scelto di approfondire quelle che seguono.**

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della legge di bilancio 2019 clicca qui.](#)

5.1. L. N. 145/2018 - La LEGGE DI BILANCIO 2019 - Credito d'imposta per acquisto di prodotti riciclati o imballaggi compostabili o riciclati

I **commi da 73 A 77**, introdotti al Senato, riconoscono un **credito d'imposta** nella misura del 36% delle spese sostenute dalle imprese per l'**acquisto di prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica** nonché per l'**acquisto di imballaggi biodegradabili e compostabili o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell'alluminio**.

Il **comma 73**, in particolare, riconosce, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, un credito d'imposta nella misura del **36% delle spese sostenute** (e documentate) dalle imprese per gli acquisti di:

- prodotti realizzati con materiali provenienti dalla **raccolta differenziata degli imballaggi in plastica**;
- **imballaggi biodegradabili e compostabili** secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o **derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell'alluminio**.

La **finalità** dell'introduzione del credito d'imposta in questione è quella di **incrementare il riciclaggio delle plastiche miste e degli scarti non pericolosi** dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani, in alternativa all'avvio al recupero energetico, nonché di ridurre l'impatto ambientale degli imballaggi e il livello di rifiuti non riciclabili derivanti da materiali da imballaggio.

Il credito d'imposta è riconosciuto fino ad un **importo massimo annuale di euro 20.000 per ciascun beneficiario**, nel limite massimo complessivo di **un milione di euro annui per gli anni 2020 e 2021**.

Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, dovranno essere definiti:

- *i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi secondo la vigente normativa, europea e nazionale;*

- *nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta*

Tale misura è sostitutiva dell'agevolazione introdotta, per finalità analoghe, dai commi 96-99 della legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018). Per questo motivo viene conseguentemente abrogata la relativa autorizzazione di spesa, contenuta nel comma 97 della medesima legge.

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della legge di bilancio 2019 clicca qui.](#)

5.2. L. N. 145/2018 - La LEGGE DI BILANCIO 2019 - Potenziamento del Piano straordinario per la promozione del *Made in Italy*

Il **comma 201** prevede lo stanziamento, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, di ulteriori **90 milioni per il 2019 e di 20 milioni per il 2020** per il **potenziamento del Piano straordinario per la promozione del *Made in Italy*** e l'attrazione degli investimenti in Italia.

La finalità dell'intervento normativo è il rafforzamento della presenza sui mercati internazionali delle imprese italiane, alla luce dei risultati molto positivi conseguiti dal Piano straordinario per il *Made in Italy* e l'attrazione degli investimenti in Italia nel quadriennio 2015-2018.

All'attuazione del Piano provvede l'**ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane**.

Si ricorda che l'art. 30 del D.L. n. 133/2014 (recante "*Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive*"), convertito dalla L. n. 174/2014, ha previsto l'istituzione del **Piano per la promozione straordinaria del *Made in Italy*** e per **l'attrazione degli investimenti**, le cui finalità sono:

- *l'ampliamento del numero delle imprese, in particolare piccole e medie, che operano nel mercato globale;*

- *l'espansione delle quote italiane del commercio internazionale;*

- *la valorizzazione dell'immagine del *Made in Italy* nel mondo;*

- *il sostegno alle iniziative di attrazione degli investimenti esteri in Italia.*

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della legge di bilancio 2019 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della L. n. 164/2014, di conversione del D.L. n. 133/2014 clicca qui.](#)

5.3. L. N. 145/2018 - La LEGGE DI BILANCIO 2019 - Ulteriori incentivi per le imprese che intendono realizzare investimenti di grande dimensione in determinati settori

Il **comma 202** autorizza la spesa di **1,1 milioni di euro per l'anno 2019, di 41 milioni per il 2020 e di 70,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021** a favore delle agevolazioni concesse nell'ambito dello strumento del **contratto di sviluppo**, che rappresenta il principale strumento agevolativo dedicato al sostegno di programmi di **investimento produttivi strategici ed innovativi di grandi dimensioni nei settori industriale, turistico e della tutela ambientale**.

Lo strumento è gestito dall'**Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia**.

Il **contratto di sviluppo** è stato introdotto nell'ordinamento dall'articolo 43 del D.L. n. 112/2008 (recante: «*Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*»), convertito dalla L. n. 133/2008, per **favorire la**

realizzazione di investimenti di rilevanti dimensioni, proposti da imprese italiane ed estere, **nei settori industriale, turistico e commerciale**.

Il D.L. n. 69/2013, convertito dalla L. n. 98/2013, successivamente è intervenuto sulla disciplina dello strumento agevolativo in questione, demandando, all'articolo 3, comma 4, al Ministro dello sviluppo economico di provvedere, con proprio decreto, alla ridefinizione delle modalità e dei criteri per la concessione delle agevolazioni e la realizzazione degli interventi previsti dal precedente D.L. n. 112/2008.

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della legge di bilancio 2019 clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento sui contratti di sviluppo dal sito del Ministero dello sviluppo economico clicca qui.](#)

5.4. L. N. 145/2018 - La LEGGE DI BILANCIO 2019 - Novità in materia di concessioni demaniali marittime - Revisione del sistema delle concessioni

1) Il comma 246 consente ai **titolari di concessioni demaniali marittime e punti di approdo** con finalità turistico ricreative di **mantenere installati i manufatti amovibili fino al 31 dicembre 2020** - data di scadenza della proroga delle concessioni in essere al 31 dicembre 2015 - **nelle more del riordino della materia**.

Si tratta - ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e.5, del D.P.R. n. 380/2001 (Testo unico in materia edilizia) - di **"manufatti leggeri"**, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, **che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili**, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o siano ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore.

2) Si segnala, inoltre, che nei **commi da 675 a 684** del presente provvedimento, viene delineata una articolata procedura, per la generale **revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime**, che prevede l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che ne fissi i termini e le modalità, nonché successive attività di implementazione da parte delle Amministrazioni competenti, tra cui una consultazione pubblica al termine della quale saranno assegnate le aree concedibili che attualmente non sono date in concessione.

Per le **concessioni demaniali in essere** è prevista una **proroga di quindici anni a decorrere dalla data in vigore della presente legge**. Tale proroga si applica alle seguenti fattispecie:

- le **concessioni a carattere turistico ricreativo** disciplinate dal comma 1 dell'articolo 01 del decreto n. 400/1993;
- le **concessioni vigenti al momento dell'entrata in vigore del decreto legge n. 194/2009**, nonché quelle rilasciate successivamente a tale data a seguito di una procedura amministrativa attivata anteriormente al 31 dicembre 2009 e per le quali il rilascio è avvenuto nel rispetto dell'articolo 18 del D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328 o il rinnovo è avvenuto nel rispetto dell'art. 02 della legge 4 dicembre 1993 n. 494 di conversione del decreto legge 5 ottobre 1993 n. 40;
- le **concessioni delle aree di demanio marittimo per finalità residenziali e abitative**, già oggetto di proroga ai sensi del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78.

Il **comma 685**, quale anticipazione risarcitoria in favore delle imprese balneari che abbiano subito danni, ubicate nelle regioni per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza a seguito degli eventi atmosferici dei mesi di ottobre e novembre 2018, sospende il pagamento dei canoni demaniali fino all'avvenuta erogazione del risarcimento o comunque nel limite massimo di cinque anni.

I **commi 676 e 677** definiscono più in dettaglio i **contenuti del DPCM**, che dovrà stabilire le condizioni e le modalità per procedere alla ricognizione e mappatura del litorale e del demanio costiero-marittimo e contengono altresì i criteri per strutturare un nuovo modello di gestione degli delle imprese turistico-ricreative e ricettive che operano sul demanio marittimo secondo schemi e forme di partenariato pubblico-privato.

In base al **comma 678**, le amministrazioni competenti per materia, che saranno individuate nel DPCM, dovranno provvedere, entro due anni dall'adozione del decreto, ciascuna per la propria competenza, all'esecuzione delle attività indicate in precedenza.

Con un successivo DPCM saranno definiti i principi ed i criteri tecnici per l'assegnazione delle concessioni sulle aree demaniali marittime (**comma 680**).

Si ricorda che, nell'ambito delle **concessioni demaniali marittime**, l'art. 01 del D.L. n. 400 del 1993, convertito dalla L. n. 494/1993, ha disposto che la concessione dei beni demaniali marittimi possa essere

rilasciata, oltre che per servizi pubblici e per servizi e attività portuali e produttive, anche per l'esercizio delle seguenti attività:

- a) gestione di stabilimenti balneari;
 - b) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;
 - c) noleggio di imbarcazioni e natanti in genere;
 - d) gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive;
 - e) esercizi commerciali;
 - f) servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo,
- compatibilmente con le esigenze di utilizzazione di cui alle precedenti categorie di utilizzazione.

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della legge di bilancio 2019 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della L. n. 494/1993, di conversione del D.L. n. 400/1993, clicca qui.](#)

5.5. L. N. 145/2018- La LEGGE DI BILANCIO 2019 - Ripristinato l'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale

I **commi 283 e 284** recano disposizioni concernenti la **disciplina dell'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale**.

Le disposizioni sono dirette a mettere a regime dal 2019 l'indennizzo di cui all'articolo 1 del D.Lgs. n. 207 del 28 marzo 1996 (recante "Attuazione della delega di cui all'art. 2, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di erogazione di un indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale") e la relativa forma di finanziamento per gli iscritti alla gestione commercianti presso l'INPS.

Si tratta di "un indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale ai soggetti che esercitano, in qualità di titolari o coadiutori, attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ovvero che esercitano attività commerciale su aree pubbliche".

In particolare, al **comma 283** si dispone che - **dal 2019** - tale indennizzo sarà concesso nella misura e secondo le modalità previste, ai soggetti che, alla data di presentazione della domanda:

- a) abbiano più di 62 anni (se uomini) o più di 57 anni (se donne), e**
- b) siano stati iscritti, al momento della cessazione dell'attività, per almeno 5 anni, in qualità di titolari o coadiutori, nella Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l'I.N.P.S..**

L'erogazione dell'indennizzo è, inoltre, subordinata - nel periodo di riferimento:

- a) alla **cessazione definitiva dell'attività commerciale**;
- b) alla **riconsegna dell'autorizzazione** per l'esercizio dell'attività commerciale e dell'autorizzazione per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nel caso in cui quest'ultima sia esercitata congiuntamente all'attività di commercio al minuto;
- c) alla **cancellazione del soggetto titolare dell'attività dal registro delle imprese** presso la Camera di commercio.

Il successivo **comma 284** precisa che l'aliquota contributiva aggiuntiva, di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 207/1996, prevista per gli iscritti al **fondo per gli interventi per la razionalizzazione commerciale**, è dovuta, nella misura e secondo le modalità previste, dagli iscritti alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali.

Si ricorda che il citato articolo 5 del D.Lgs. 207/1996 ha disposto il versamento obbligatorio dell'aliquota contributiva aggiuntiva dello **0,09%** al fine di far fronte agli oneri derivanti dall'introduzione del richiamato indennizzo, inizialmente previsto per il triennio 1996-1998. Il termine è stato prorogato più volte, da ultimo l'articolo 1, comma 409, lettera b), della L. 147/2013, ne ha disposto il nuovo termine **al 31 dicembre 2018**.

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della legge di bilancio 2019 clicca qui.](#)

5.6. L. N. 145/2018 - La LEGGE DI BILANCIO 2019 - Novità per alcuni professionisti in ambito sanitario

I **commi da 537 a 542** riguardano taluni **professionisti in ambito sanitario** ai quali è consentito, **anche in assenza del titolo idoneo all'iscrizione ai rispettivi albi professionali**, di continuare a svolgere la

loro attività, se hanno svolto la stessa, **in regime di lavoro dipendente ovvero libero professionale, per almeno 36 mesi, anche non continuativi, nel corso degli ultimi 10 anni.**

Si tratta, in sostanza, di una **sanatoria per i professionisti che hanno esercitato professioni sanitarie senza essere iscritti all'apposito ordine di riferimento.**

In particolare, il **comma 537**, al fine di garantire la continuità e funzionalità dei servizi sanitari, nonché di conseguire risparmi di spesa, **aggiunge il comma 4-bis all'art. 4 della legge n. 42/1999**, nel quale si prevede che, ferma restando la possibilità di avvalersi delle procedure per il riconoscimento dell'equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento per i laureati delle professioni sanitarie, **coloro che svolgano o abbiano svolto un'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo minimo di 3 anni**, per periodi anche non continuativi, **nell'arco degli ultimi dieci anni**, sono autorizzati a continuare a svolgere le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento, a condizione che si iscrivano, **entro il 31 dicembre 2019**, negli **elenchi speciali** ad esaurimento istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

Tali elenchi speciali dovranno essere istituiti con un apposito decreto del Ministero della salute, da emanarsi entro 60 giorni (**comma 538**).

Il **comma 539** prevede, inoltre, il riconoscimento dell'equipollenza al diploma universitario di **educatore professionale socio-sanitario** per i diplomi e gli attestati relativi al profilo di **educatore professionale**, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base, ottenuti a seguito di corsi regionali o di formazione specifica conseguiti entro il 2005.

L'iscrizione negli elenchi speciali di cui al citato comma 4-bis e l'equipollenza dei titoli indicati al comma 539 non produrrà, per il possessore del titolo, **alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate**, in ragione del titolo, nei rapporti di lavoro dipendente già instaurati alla data di entrata in vigore della presente legge. In altre parole, non comporterà un automatico diritto a un diverso inquadramento contrattuale o retributivo, a una progressione verticale o al riconoscimento di mansioni superiori.

Secondo quanto disposto dal **comma 541**, non potranno, altresì, essere attivati corsi di formazione regionale per il rilascio di titoli ai fini dell'esercizio delle professioni sanitarie di cui alla legge 1° febbraio 2006, n. 43.

La ratio della norma – si legge nella relazione - è quella di **eliminare l'indeterminatezza del quadro giuridico** che si è venuto a delineare a seguito dell'approvazione della **legge n. 3 del 2018** (c.d. "*Legge Lorenzin*") che, novellando la normativa previgente, ha disciplinato il **riordino delle professioni sanitarie**, prevedendo l'obbligatoria iscrizione al rispettivo albo, per l'esercizio di ciascuna professione sanitaria, in qualunque forma giuridica svolta.

In particolare, l'articolo 4, comma 9, della citata L. n. 3/2018 ha sancito la trasformazione dei preesistenti Collegi professionali in Ordini e relative Federazioni nazionali.

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della legge di bilancio 2019 clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento sull'argomento delle professioni sanitarie clicca qui.](#)

5.7. L. N. 145/2018 - LEGGE DI BILANCIO 2018 - CARD CULTURA PER I DICIOTTENNI - Prevista anche per il 2019

Il **comma 604** definisce la disciplina sostanziale per l'**assegnazione della Card cultura a tutti i residenti nel territorio nazionale che compiono 18 anni nel 2019**, stabilendo un limite massimo di spesa di **euro 240 milioni**.

In particolare, dispone l'assegnazione di una Carta elettronica, **a tutti i residenti nel territorio nazionale** in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, al fine di **promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale**.

La Carta elettronica è utilizzabile per l'acquisto di biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, musica registrata, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali, corsi di musica, di teatro o di lingua straniera.

Inoltre, affida ad un **decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze**, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la **definizione della disciplina applicativa**. In particolare, il decreto interministeriale deve definire gli importi nominali da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili, nonché i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta.

Si ricorda che l'art. 1, commi 979 - 980, della L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) - nel testo come modificato dall'art. 2-quinquies del D.L. 42/2016, convertito dalla L. 89/2016 - aveva previsto, per la

prima volta, che a tutti i residenti nel territorio nazionale, in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno, che **compivano 18 anni nel 2016** era assegnata una carta elettronica (dell'importo nominale massimo di euro 500), da utilizzare per ingressi a teatro, cinema, mostre e altri eventi culturali, spettacoli dal vivo, per l'accesso a musei, monumenti, gallerie e aree archeologiche e parchi naturali, per l'acquisto di libri.

Successivamente, tale previsione era stata estesa dall'art. 1, comma 626, della L. 232/2016 (Legge di bilancio 2017) anche ai giovani che **compivano 18 anni nel 2017**, che potevano utilizzare la Carta anche per l'acquisto di musica registrata, nonché di corsi di musica, di teatro o di lingua straniera.

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della legge di bilancio 2019 clicca qui.](#)

5.8. L. N. 145/2018 - LEGGE DI BILANCIO 2019 - IMPOSTA DI BOLLO - Esenzione per le associazioni e società sportive dilettantistiche - Per banche e intermediari finanziari cambia la percentuale da versare a decorrere dal 2021

1) Con una modifica dell'art. 27-bis della Tabella di cui all'Allegato B annesso al D.P.R. n. 642/1972, il **comma 646** estende l'esenzione dall'imposta di bollo anche agli atti posti in essere, o richiesti – oltre che dalle federazioni sportive ed enti di promozione sportiva– anche dalle **associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciute dal CONI**.

Infatti, secondo quanto stabilito dall'articolo 27-bis della Tabella di cui all'Allegato B annesso al D.P.R. n. 642/1972, come novellato dal comma 646 dell'art. 1 della L. n. 145/2018, tra gli atti esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto, rientrano: gli *“Atti, documenti, istanze, contratti nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) nonché dalle federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva e dalle associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciuti dal CONI”*.

2) Sempre in materia di imposta di bollo, il **comma 1128** modifica la disciplina della somma da versare prevista a titolo di acconto sull'imposta di bollo assolta in modo virtuale.

Con una modifica al comma 9, dell'articolo 82 della L. n. 133/2008, di conversione del D.L. n. 112/2008, il **comma 1128** dispone che la percentuale della somma da versare a titolo di acconto sull'imposta di bollo assolta in modo virtuale da **banche, intermediari finanziari e assicurazioni passi dal 95 al 100 per cento a partire dall'anno 2021**.

Si ricorda che l'articolo 15-bis del DPR n. 642 del 1972 prevede che alcuni soggetti - Poste, banche, intermediari finanziari, nonché imprese di assicurazione - entro il 16 aprile di ogni anno, versano un acconto dell'**imposta di bollo virtuale dovuta sugli assegni bancari e postali** in forma libera in circolazione.

La misura dell'acconto, originariamente fissata al 70 per cento dell'imposta dovuta, è stata elevata al 75 per cento per l'anno 2008, all'85 per cento per il 2009 e al 95 per cento per gli anni successivi dal citato articolo 82, comma 9, modificato dalla norma in esame.

Infatti, secondo quanto stabilito dal comma 9, dell'articolo 82, della L. n. 133/2008, di conversione del D.L. n. 112/2008, come novellato dal comma 1128, dell'art. 1 della L. n., 145/2018, *“La percentuale della somma da versare, nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è elevata al 75 per cento per l'anno 2008, all'85 per cento per il 2009, al 95 per cento per gli anni dal 2010 al 2020 e al 100 per cento per gli anni successivi”*.

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della legge di bilancio 2019 clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento sull'argomento dell'imposta di bollo clicca qui.](#)

5.9. L. N. 145/2018 - LEGGE DI BILANCIO 2018 - COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE - Escluso dal campo di applicazione della direttiva 2006/123/CE

1) Il **comma 686** esclude il commercio al dettaglio sulle aree pubbliche dal campo di applicazione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE (c.d. *“Direttiva Bolkestein”*).

Il **comma 686** interviene sul Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di attuazione della direttiva n. 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno, al fine di **escludere dal campo di applicazione** del medesimo decreto le attività di **commercio al dettaglio sulle aree pubbliche**.

A tal fine, il comma novella l'articolo 7 del D.Lgs. n. 59 del 2010 che elenca una serie di servizi esclusi dal campo di applicazione del decreto, introducendo, nei predetti settori esclusi, il commercio al dettaglio su aree pubbliche (nuova lett. f-bis).

Conseguentemente viene anche abrogato l'articolo 70 del D.Lgs. n. 59/2010 che, in attuazione della direttiva, reca la specifica disciplina del commercio al dettaglio sulle aree pubbliche.

Viene infine aggiunto all'articolo 16 del D.Lgs. n. 59/2010, un nuovo comma 4-bis che dispone la non applicazione al commercio su aree pubbliche delle disposizioni relative alla procedura di selezione tra i candidati potenziali, previste per i settori in cui vi sia un numero limitato di autorizzazioni disponibili.

Come è noto, il **D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59** ha attuato la **Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006** (c.d. "*Direttiva Bolkestein*") relativa ai servizi nel mercato interno. Tale Direttiva, pur avendo, in via prioritaria, finalità di massima liberalizzazione delle attività economiche, consente, comunque, la **possibilità di porre limiti all'esercizio della tutela di tali attività** nel caso che questi siano giustificati da *«motivi imperativi di interesse generale»*.

Il D.Lgs. n. 59/2010, attuativo della citata direttiva, ha, pertanto, previsto, all'art. 14, la possibilità di introdurre **limitazioni all'esercizio dell'attività economica** istituendo o mantenendo regimi autorizzatori *«solo se giustificati da motivi di interesse generale, nel rispetto dei principi di non discriminazione, di proporzionalità, nonché delle disposizioni di cui al presente titolo»*.

In conseguenza di quanto previsto dal citato art. 14, il legislatore nazionale, all'art. 16 del D.Lgs. n. 59 del 2010 ha regolato la **disciplina delle autorizzazioni al commercio su aree pubbliche e delle connesse concessioni di posteggio**, prevedendo che le autorità competenti - nel caso in cui il numero delle autorizzazioni disponibili per una determinata attività di servizi sia limitato *«per ragioni correlate alla scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche disponibili»* - debbano attuare una **procedura di selezione tra i potenziali candidati**, garantendo *«la predeterminazione e la pubblicazione, nelle forme previste dai propri ordinamenti, dei criteri e delle modalità atti ad assicurare l'imparzialità, cui le stesse devono attenersi»*. Tutto ciò, allo scopo di **garantire sia la parità di trattamento tra i richiedenti**, impedendo qualsiasi forma di discriminazione tra gli stessi, **sia la libertà di stabilimento**, conformemente alla citata direttiva 2006/123/CE.

In particolare, il comma 4 dell'articolo 16 ha disposto che nelle ipotesi in cui il numero di titoli autorizzatori disponibili per una determinata attività di servizi sia limitato, il titolo stesso **deve essere rilasciato per una durata limitata e non può essere rinnovato automaticamente**, né possono essere accordati vantaggi al prestatore uscente o ad altre persone, ancorché giustificati da particolari legami con il primo.

2) Ricordiamo che i **commi 1180 e 1181**, dell'art. 1, della **legge 27 dicembre 2017, n. 205** (Legge di Bilancio 2018) hanno dettato disposizioni in materia di **concessioni per il commercio sulle aree pubbliche**. In particolare, il **comma 1180**, *«al fine di garantire che le procedure per l'assegnazione delle medesime concessioni siano realizzate in un contesto temporale e regolatorio omogeneo»*, ha **prorogato al 31 dicembre 2020** il termine delle concessioni per commercio su aree pubbliche con scadenza anteriore alla predetta data e in essere alla data di entrata in vigore della disposizione in commento.

Il successivo **comma 1181** dispone, *«nel quadro della promozione e garanzia degli obiettivi di politica sociale connessi alla tutela dell'occupazione»*, che le amministrazioni interessate prevedano **specifiche modalità di assegnazione** per coloro che, nell'ultimo biennio precedente l'entrata in vigore della norma, abbiano direttamente utilizzato le concessioni quale unica o prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare, anche in deroga a quanto previsto dalla disciplina delle autorizzazioni al commercio su aree pubbliche e delle connesse concessioni di posteggio di cui all'articolo 16 del D.Lgs. 59/2010.

Lo stesso comma 1181 demanda alla Conferenza Unificata di provvedere all'**integrazione dei criteri previsti dall'Intesa 5 luglio 2012** (Rep. Atti n. 83/CU), sancita in attuazione dell'articolo 70, comma 5, del D.Lgs. n. 59/2010, stabilendo il **numero massimo di posteggi complessivamente assegnabili ad un medesimo soggetto**, sia nella medesima area sia in diverse aree, mercatali e non.

Si ricorda infine che, con il successivo Accordo raggiunto in sede di Conferenza Unificata il **16 luglio 2015**, è stata sancita un'interpretazione univoca dell'applicazione alle attività artigianali, di somministrazione di alimenti e di rivendita di quotidiani e periodici svolte sulle aree pubbliche dei criteri dell'Intesa del 5 luglio 2012 stessa.

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della legge di bilancio 2019 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo dell'intesa del 5 luglio 2012 clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento relativo al commercio su aree pubbliche clicca qui.](#)

5.10. L. N. 145/2018 - LEGGE DI BILANCIO 2018 - IMPRENDITORI AGRICOLI - Ammessa la vendita anche di prodotti acquistati da altri imprenditori agricoli - Equiparazione del trattamento fiscale dei familiari coadiutori del coltivatore diretto a quello dei titolari dell'impresa agricola

1) Il comma 700 prevede che gli imprenditori agricoli possano effettuare la vendita diretta non solo dei propri prodotti, ma anche di quelli acquistati direttamente da altri imprenditori agricoli.

Nello specifico, il **comma 700** aggiunge il nuovo comma 1-bis all'articolo 4 del decreto legislativo n. 228 del 2001, relativo alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli.

L'articolo 4 di tale decreto prevede, al comma 1, che gli imprenditori agricoli, singoli o associati possono vendere direttamente al dettaglio, anche in forma itinerante, con strutture mobile o tramite commercio elettronico, in tutto il territorio della Repubblica, i **prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende** (inclusi i prodotti derivati, ottenuti a seguito di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici), **osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità**.

Qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti che non provengono dalle rispettive aziende sia superiore nell'anno solare precedente a 160.000 euro per gli imprenditori individuali o a 4 milioni di euro per le società, si applicano le disposizioni sul commercio di cui decreto legislativo n. 114 del 1998.

La nuova disposizione introdotta con il comma 1-bis prevede che l'imprenditore agricolo, fermo quanto previsto al comma 1, possa vendere direttamente al dettaglio su tutto il territorio della Repubblica **"prodotti agricoli e alimentari appartenenti a uno o più comparti agronomici diversi da quelli dei prodotti della propria azienda, purchè direttamente acquistati da altri imprenditori agricoli"**.

La stessa disposizione prevede che **"il fatturato derivante dalla vendita dei prodotti provenienti dalle rispettive aziende deve essere prevalente rispetto al fatturato proveniente dal totale dei prodotti acquistati da altri imprenditori agricoli"**.

Dunque, i **prodotti non devono appartenere alla stessa categoria merceologica dei prodotti propri** e l'attività di vendita non deve essere prevalente rispetto a quella dei prodotti propri.

Il **comma 701** dispone che per le finalità di cui al comma precedente le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono promuovere specifiche campagne per valorizzare le produzioni agroalimentari locali, prevedendo, a tal fine, un limite di spesa di **500.000 euro annui a decorrere dal 2019**.

2) Rimanendo nel settore agricolo, il **comma 705** equipara il **trattamento fiscale dei familiari che coadiuvano il coltivatore diretto**, a specifiche condizioni, a quello dei titolari dell'impresa agricola al cui esercizio detti familiari partecipano attivamente.

Nel dettaglio, il comma 705 dispone che **"I familiari coadiuvanti del coltivatore diretto, appartenenti al medesimo nucleo familiare, che risultano iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola quali coltivatori diretti, beneficiano della disciplina fiscale propria dei titolari dell'impresa agricola al cui esercizio i predetti familiari partecipano attivamente"**.

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della legge di bilancio 2019 clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento relativo alla vendita diretta di prodotti agricoli clicca qui.](#)

5.11. L. N. 145/2018 - LEGGE DI BILANCIO 2018 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO - Cambiano denominazione, durata del progetto e risorse disponibili

1) Ai commi dal 784 al 787 si parla dei **percorsi alternanza scuola-lavoro (ASL)**.

In particolare, il **comma 784** stabilisce che i percorsi in **alternanza scuola-lavoro** di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono ridenominati **«percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento» (PCTO)** e, **a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019**, con effetti dall'esercizio finanziario 2019, sono attuati per una **durata complessiva**:

- a) non inferiore a **210 ore** nel triennio terminale del percorso di studi degli **istituti professionali**;
- b) non inferiore a **150 ore** nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi degli **istituti tecnici**;
- c) non inferiore a **90 ore** nel secondo biennio e nel quinto anno dei **licei**.

Con un apposito **decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca**, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fermi restando i contingenti orari di cui sopra, dovranno essere **definite linee guida** in merito ai percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (comma 785).

Le **risorse** di cui all'articolo 1, comma 39, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti") – pari a 100 milioni annui dal 2016 - sono assegnate alle scuole **nei limiti necessari allo svolgimento del numero minimo di ore** come fissato dal comma 784 (comma 786).

Per l'anno scolastico 2018/2019, in relazione ai progetti già attivati dalle istituzioni scolastiche, si determina automaticamente, anche nei confronti di eventuali soggetti terzi coinvolti, una **rimodulazione delle attività** sulla base delle risorse finanziarie occorrenti e disponibili sui pertinenti capitoli di bilancio in attuazione delle disposizioni dettate dai commi precedenti (comma 787).

2) Il primo cambiamento riguarda il **nome** e le **attività** si chiameranno: "**Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento**".

Si tratta, infatti, di percorsi di orientamento e di sviluppo delle competenze trasversali che dovrebbero contribuire alla maturazione della settima competenza europea che promuove il "senso d'iniziativa e d'imprenditorialità".

Il secondo cambiamento riguarda la **riduzione delle ore** minime obbligatorie. Viene modificata la durata del progetto che si rende **flessibile e adattato al contesto territoriale e alle esigenze autonome dell'Istituzione scolastico**, prevedendo un calcolo non di giorni ma di ore. Viene, infatti, più che dimezzata, rispetto a quanto previsto dal comma 33 dell'art. 1 della legge 107/2015, la durata complessiva, la quale passa da 400 ore a 150 ore per tecnici e a 180 per i professionali, mentre per i licei scende da 200 a 90.

Come conseguenza della riduzione delle ore obbligatorie viene apportato un **taglio alle risorse finanziarie**. L'**assegnazione delle risorse** per l'alternanza scuola-lavoro previste dalla legge 107/2015 si andrà a determinare sulla base del numero minimo di ore da svolgere.

Al riguardo, la relazione tecnica, nel far presente che, rispetto allo stanziamento previsto dalla legge, sono disponibili euro 97,05 mln annui, evidenzia che si stima una riduzione nel fabbisogno di spesa di euro 56,52 mln, a decorrere dal 2019, tenuto conto che le risorse stanziare per il periodo settembre-dicembre 2018 sono già state erogate.

Le novità, come detto, **si applicano da subito**, con effetti dall'esercizio finanziario 2019. E quindi anche ai progetti già attivati dalle scuole si determinerà una **rimodulazione delle attività e dei progetti già iniziati** sulla base delle risorse finanziarie occorrenti e disponibili sui pertinenti capitoli di bilancio in attuazione delle nuove disposizioni normative.

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della legge di bilancio 2019 clicca qui.](#)

5.12. L. N. 145/2018 - LEGGE DI BILANCIO 2018 - RIFIUTI DERIVANTI DA PRODOTTI DI PLASTICA MONOUSO - Dettate norme finalizzate alla prevenzione della produzione

Il **comma 802** detta una disciplina articolata, che viene collocata nel **nuovo articolo 226-quater** del D.Lgs. 152/2006 (c.d. "Codice dell'ambiente").

Nel dettaglio, il comma 1 del **nuovo articolo 226-quater** del D.Lgs. 152/2006 indica le seguenti finalità perseguite dall'articolo in questione:

- **prevenire la produzione di rifiuti da prodotti di plastica monouso e di quella dei materiali di origine fossile;**

- **prevenire l'abbandono di tali rifiuti;**

- **favorire la loro raccolta differenziata e il relativo riciclaggio di materia;**

- **facilitare e promuovere l'utilizzo di beni di consumo ecocompatibili.**

Lo stesso comma precisa che tali finalità sono coerenti con gli obiettivi indicati nella "**Strategia europea per la plastica nell'economia circolare**" (COM(2018) 28 definitivo).

Per le finalità indicate nel comma 1 del nuovo articolo 226-quater, viene previsto che i produttori, **su base volontaria e in via sperimentale dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2023:**

- **adottano modelli di raccolta differenziata e di riciclo di stoviglie in plastica da fonte fossile con percentuali crescenti di reintroduzione delle materie prime seconde nel ciclo produttivo;**

- **producono, impiegano e avviano a compostaggio stoviglie fabbricate con biopolimeri di origine vegetale;**

- **utilizzano entro il 31 dicembre 2023 biopolimeri, con particolare attenzione alle fonti di approvvigionamento nazionale, in modo massivo e in alternativa alle plastiche di fonte fossile per la produzione di stoviglie monouso.**

Lo stesso articolo, al comma 4, prevede, inoltre, l'istituzione, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di un apposito **fondo** (con una dotazione di 100.000 euro, a decorrere dal 2019) destinato a **finanziare attività di studio e verifica tecnica e monitoraggio** da parte dei competenti istituti di ricerca.

La disciplina delle specifiche modalità di utilizzazione del fondo viene demandata ad un apposito decreto del Ministro dell'ambiente, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della legge di bilancio 2019 clicca qui.](#)

5.13. L. N. 145/2018 - LEGGE DI BILANCIO 2019 - VENDITA AL DETTAGLIO DI GIORNALI RIVISTE E PERIODICI - Previste agevolazioni sotto forma di credito d'imposta parametrato agli importi pagati quali IMU, TASI e TARI

Le disposizioni dettate ai **commi da 806 a 809** prevedono un **credito d'imposta per le attività commerciali che esercitano esclusivamente la vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici**. L'agevolazione è limitata agli anni **2019 e 2020** ed è parametrata sugli importi pagati a titolo di **IMU, TASI, COSAP e TARI**, nonché su altre eventuali **spese di locazione** o ad altre spese individuate con successivo decreto.

I commi in commento introducono un'agevolazione fiscale per le edicole e gli altri rivenditori al dettaglio, che svolgono esclusivamente vendita di quotidiani, riviste e periodici. Essa si estende a quegli esercizi i quali – pur non esclusivamente dedicati alla vendita dei giornali – siano però **gli unici punti vendita nel comune considerato**, come identificati dall'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 170 del 2001, e precisamente:

- a) le rivendite di generi di monopolio;
- b) le rivendite di carburanti e di oli minerali;
- c) i bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, ed esclusi altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie;
- d) le strutture di vendita come definite dall'articolo 4, comma 1, lettere e), f) e g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con un limite minimo di superficie di vendita pari a metri quadrati 700;
- e) gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di metri quadrati 120;
- f) gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione.

Il credito d'imposta è riconosciuto **per due anni (2019 e 2020)** e nel limite, rispettivamente, di **13 milioni di euro e di 17 milioni**.

A ciascun esercente il credito d'imposta spetta nel **limite di 2.000 euro all'anno**.

Se ne può fruire entro i limiti delle regole europee sugli aiuti *de minimis* e solo **mediante modulo F24 in compensazione**, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 (comma 807).

Con un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dovranno essere determinate le modalità attuative (comma 808).

Come si può notare, le disposizioni in commento ricalcano quelle riportate nei **commi da 319 a 321**, dell'art. 1, della **legge 27 dicembre 2017, n. 205** (Legge di Bilancio 2018), con i quali è stato previsto, a decorrere dall'anno 2018, un **credito di imposta per gli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita di libri al dettaglio**, con codice ATECO principale **47.61** (*commercio al dettaglio di libri*) o **47.79.1** (*commercio al dettaglio di libri di seconda mano*).

Il credito di imposta è riconosciuto, nel limite di spesa di **4 milioni di euro per l'anno 2018** e di **5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019**, ed è **parametrato agli importi pagati quali IMU, TASI e TARI** con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di libri al dettaglio, nonché alle eventuali spese di locazione.

Il credito di imposta è stabilito nella **misura massima di 20.000 euro** per gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite e di **10.000 euro** per gli altri esercenti (**comma 319**).

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della legge di bilancio 2019 clicca qui.](#)

5.14. L. N. 145/2018 - LEGGE DI BILANCIO 2019 - CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) - Previste semplificazioni delle modalità di richiesta, gestione e rilascio

Il **comma 811** consente al Ministero dell'interno di stipulare **convenzioni per la gestione e il rilascio della carta d'identità elettronica (CIE) con soggetti dotati di alcuni specifici requisiti**.

Nel dettaglio, il **comma 811** integra la disposizione di cui all'art. 7-vicies ter, comma 2-bis, della L. 43/2005, di conversione del D.L. n. 7/2005, al fine di consentire al Ministero dell'interno di stipulare

convenzioni ai fini della **riduzione degli oneri amministrativi e di semplificazione delle modalità di richiesta, gestione e rilascio della carta d'identità elettronica**.

Il Ministero dell'interno potrà stipulare convenzioni, **nel limite di spesa di 750.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019**, "con soggetti, dotati di una rete di sportelli diffusa in tutto il territorio nazionale, che siano *identity provider* e che abbiano la qualifica di *certification authority* accreditata dall'Agenzia per l'Italia digitale".

Gli addetti alle procedure definite dalla convenzione "sono *incaricati di pubblico servizio e sono autorizzati a procedere all'identificazione degli interessati, con l'osservanza delle disposizioni di legge o di regolamento in vigore per gli addetti alla ricezione di domande, dichiarazioni o atti destinati alle pubbliche amministrazioni*".

Il richiedente la carta d'identità elettronica "*corrisponde all'incaricato l'importo del corrispettivo previsto dal decreto predisposto ai sensi dell'articolo 7-vicies quater , comma 1, comprensivo dei diritti fissi e di segreteria, che restano di spettanza del soggetto convenzionato, il quale riversa, con le modalità stabilite dalla convenzione con il Ministero dell'interno, i soli corrispettivi, comprensivi dell'imposta sul valore aggiunto, delle carte d'identità elettroniche rilasciate*".

Pertanto, i soggetti incaricati dalla convenzione riversano i corrispettivi delle carte d'identità elettroniche rilasciate e trattengono i diritti fissi e di segreteria.

Il successivo **comma 812** provvede ad apportare alcune modifiche consequenziali all'art. 66 del codice dell'amministrazione digitale (CAD).

Si ricorda che gli importi da corrispondere da parte del richiedente la carta di identità elettronica e le modalità di riscossione sono determinati annualmente con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze. In attuazione di tale disposizione sono stati emanati una serie di decreti ministeriali che fissano i diritti per le diverse tipologie di documenti.

Attualmente, la CIE viene stampata dal Poligrafico dello Stato, a un costo di euro 16,79, a recupero dei costi di emissione. A questo importo si aggiungono i diritti di segreteria e diritti fissi che spettano al Comune, stabiliti in massimo euro 5,16 per diritto fisso e euro 0,26 per diritto di segreteria, per un totale di **euro 22,21** (che in molti casi molti comuni arrotondano a euro 22,00).

Sul totale delle CIE emesse, il Ministero dell'interno riconosce ai Comuni la cifra forfettaria di euro 0,70 per ciascun documento.

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della legge di bilancio 2019 clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento sul rilascio della carta d'identità elettronica clicca qui.](#)

5.15. L. N. 145/2018 - LEGGE DI BILANCIO 2019 - IMPIANTI DI BIOGAS REALIZZATI DA IMPRENDITORI AGRICOLI - Continuano gli incentivi previsti dal D.M. 23 giugno 2016

I **commi da 954 a 957** prevedono che, fino al riordino della materia, gli **impianti di biogas fino a 300 KW**, realizzati da imprenditori agricoli, anche in forma consortile, **alimentati con sottoprodotti provenienti da attività di allevamento e della gestione del verde**, continuano ad accedere agli incentivi previsti per l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico, ai sensi del decreto ministeriale 23 giugno 2016, nel limite di un costo medio annuo pari a 25 milioni di euro.

In particolare, il **comma 954** prevede che, fino alla data di pubblicazione del decreto di incentivazione, attuativo dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, riferito all'anno 2019 e successive annualità, gli **impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas**, con potenza elettrica **non superiore a 300 kW e facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola**, di allevamento, realizzati da imprenditori agricoli anche in forma consortile e la cui alimentazione deriva per almeno l'ottanta per cento da reflui e materie derivanti dalle aziende agricole realizzatrici e per il restante venti per cento da loro colture di secondo raccolto, continuano ad accedere agli incentivi secondo le procedure, le modalità e le tariffe di cui al **decreto ministeriale 23 giugno 2016** recante "*incentivazione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico*".

L'accesso agli incentivi è condizionato all'autoconsumo in sito dell'energia termica prodotta, a servizio dei processi aziendali.

Il **comma 955** prevede che, ferma restando la modalità di accesso diretto, l'ammissione agli incentivi è riconosciuta agli impianti tenuti all'iscrizione a registro **nel limite di un costo annuo di 25 milioni di euro** calcolato dal GSE secondo le modalità indicate dal citato decreto ministeriale del 23 giugno 2016.

Il primo bando è pubblicato entro il 31 marzo 2019.

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della legge di bilancio 2019 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del D.M. 23 giugno 2016 clicca qui.](#)

5.16. L. N. 145/2018 - LEGGE DI BILANCIO 2019 - SISMA CENTRO ITALIA - Ulteriore proroga dei termini di pagamento dei tributi - Compreso il diritto annuale

Il **comma 991** proroga al **1° giugno 2019** il termine per la ripresa dei versamenti dei tributi sospesi, nonché degli adempimenti e dei versamenti contributivi, nelle zone colpite dal sisma del Centro Italia del 2016, **elevando a 120 il numero di rate** in cui sono dilazionabili i versamenti.

Il **comma 993** esenta da **IRPEF** e **IRES**, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati e, comunque, fino all'anno di imposta 2020 (in luogo di quello relativo al 2018), il reddito dei fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici del Centro Italia nel 2016 e 2017 (individuati dagli allegati al decreto-legge n. 189 del 2016), ove distrutti o oggetto di sgombero in quanto inagibili.

I **commi 994 e 995** prorogano al **1° gennaio 2020** (in luogo del 1° gennaio 2019) la sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di accertamento esecutivo e delle somme accertate e a qualunque titolo dovute all'INPS (articoli 29 e 30 del decreto-legge n. 78/2010), nonché per le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione, e dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali.

I **commi 997 e 998** prevedono che non siano dovute l'imposta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi e la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, per le attività con sede legale od operativa nei territori delle **regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria**, interessati dai predetti eventi sismici del Centro Italia.

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della legge di bilancio 2019 clicca qui.](#)

5.17. L. N. 145/2018 - LEGGE DI BILANCIO 2019 - VEICOLI DI INTERESSE STORICO E COLLEZIONISTICO CON ANZIANITA' COMPRESA TRA 20 E 29 ANNI - Prevista una riduzione della tassa automobilistica del 50%

Il **comma 1048** prevede la **riduzione della tassa automobilistica nella misura del 50% per i veicoli di interesse storico e collezionistico con anzianità di immatricolazione compresa tra 20 e 29 anni**.

La norma introduce pertanto un'agevolazione per veicoli che avendo anzianità inferiore a trenta anni ancora non possono usufruire dell'esenzione totale dalla tassa automobilistica.

Nello specifico viene modificato l'**articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342** (Misure in materia fiscale), che attualmente **esenta dal pagamento delle tasse automobilistiche** i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a partire **dal trentesimo anno dalla loro costruzione**.

La norma in commento introduce un **nuovo comma 1-bis a tale articolo 63**, che dispone la **riduzione del 50% della tassa** per i veicoli (autoveicoli e motoveicoli) che abbiano **un'anzianità compresa tra 20 e 29 anni**, a condizione che siano in possesso del **certificato di rilevanza storica** (disciplinato dall'art. 4 del D.M. 17 novembre 2009) e che il riconoscimento di storicità sia riportato sulla carta di circolazione.

Il certificato di rilevanza storica deve attestare: la data di costruzione, la marca, il modello e le caratteristiche tecniche del veicolo, con specifica indicazione di tutte quelle utili per la verifica dell'idoneità alla circolazione, la sussistenza ed elencazione delle originarie caratteristiche di fabbricazione, nonché la specifica indicazione di quelle modificate o sostituite.

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della legge di bilancio 2019 clicca qui.](#)

5.18. L. N. 145/2018 - LEGGE DI BILANCIO 2019 - ATTIVITA' DI REVISIONE DI VEICOLI DI MASSA SUPERIORE A 35 T. - Affidamento in concessione quinquennale alle imprese di autoriparazione

I **commi 1049 e 1050** consentono l'**affidamento in concessione alle imprese di autoriparazione delle attività di revisione dei veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate per trasporto di merci non pericolose o deperibili**.

Nello specifico, si modifica l'articolo 80, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada), che prevede attualmente la possibilità per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di

affidare in concessione quinquennale le revisioni **relative a veicoli a motore che contengano al massimo 16 persone compreso il conducente, ovvero con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t**, ad imprese di autoriparazione che svolgono la propria attività nel campo della meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista ovvero ad imprese che, esercendo in prevalenza attività di commercio di veicoli, esercitino altresì, con carattere strumentale o accessorio, l'attività di autoriparazione.

Il **comma 1049** estende, dunque, la possibilità di affidare in **concessione quinquennale** alle suddette imprese di autoriparazione **anche le revisioni dei veicoli a motore con massa a pieno carico superiore a 3,5 t**, se tali veicoli siano destinati al trasporto di merci non pericolose o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP).

Il **comma 1050** prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti adotti i provvedimenti necessari alla attuazione delle modifiche sopra indicate entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge.

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della legge di bilancio 2019 clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento dell'attività di autoriparazione clicca qui.](#)

5.19. L. N. 145/2018 - LEGGE DI BILANCIO 2019 - DISTRIBUZIONE E VENDITA DI GPL - Adeguamento ai requisiti previsti dal D.Lgs. n. 128/2006

I **commi da 1081 a 1083** recano disposizioni in materia di **distribuzione e vendita di GPL**, prevedendo che chiunque non risulti in possesso dei requisiti di legge non possa esercitare l'attività di distribuzione e vendita di GPL.

Spetta alle amministrazioni competenti periferiche adottare i relativi provvedimenti inibitori dell'attività.

Nel dettaglio, il **comma 1081** apporta alcune modifiche al D. Lgs. 22 febbraio 2006, n. 128, finalizzate a garantire il pieno funzionamento del sistema sanzionatorio previsto dal D. Lgs. 22 febbraio 2006, n. 128 e, conseguentemente, a **contrastare i fenomeni di elusione e evasione di imposte nel settore della distribuzione di GPL**.

Si ricorda che il citato **D. Lgs. 22 febbraio 2006, n. 128** reca il riordino della disciplina relativa all'installazione e all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonché all'esercizio dell'attività di distribuzione e vendita di GPL in recipienti, a norma dell'articolo 1, comma 52, della L. 23 agosto 2004, n. 239 (*Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia*).

Tale provvedimento ha delegato il Governo ad adottare un decreto legislativo volto a **riordinare le norme relative all'installazione e all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL**, nonché all'esercizio dell'attività di distribuzione di gas di petrolio liquefatti, al fine di garantire la sicurezza di approvvigionamento e i livelli essenziali delle prestazioni nel settore dello stoccaggio e della vendita di gas di petrolio liquefatti (GPL).

In particolare, i **soggetti coinvolti** dalla normativa sono:

1) le **imprese** che, alla data di entrata in vigore della legge di bilancio, **controllino o siano controllate da società titolari dell'autorizzazione**, siano titolari della autorizzazione prevista per l'installazione e l'esercizio di un impianto o siano titolari dell'autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali con stoccaggio di GPL ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, numero 3) del Codice civile (comma 1082).

Si precisa che il riferimento alle "società controllate" di cui al comma 2, lett. a) degli articoli 8 e 13 del D.Lgs. n. 128/2006, è da intendersi limitato alle società di cui all'art. 2359 del Codice civile citato, comma 1, nn. 1) e 2), ossia, rispettivamente, le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria e le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria.

2) I **consorzi** di imprese di durata non inferiore ai cinque anni, costituiti ai sensi dell'articolo 2602 e seguenti del Codice civile, titolari dell'autorizzazione prevista per l'installazione e l'esercizio di un impianto o per l'installazione e l'esercizio di stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali con stoccaggio di GPL., costituiti ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 8 e 13, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 128/2006 (comma 1083).

I soggetti di cui ai numeri 1) e 2) dovranno **adeguarsi** alle disposizioni di cui agli articoli 8 e 13, comma 1, rispettivamente, alla lettera a) e alla lettera b), del D.Lgs. n. 128/2006, **entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge**, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico e alla Regione, la Provincia autonoma o l'Ente al quale le stesse hanno conferito le funzioni autorizzative amministrative relative a:

- installazione ed esercizio di nuovi stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali;
- dismissione degli stabilimenti di lavorazione e stoccaggio di oli minerali;
- variazione della capacità complessiva di lavorazione degli stabilimenti di oli minerali;
- variazione di oltre il 30 per cento della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di oli minerali.

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della legge di bilancio 2019 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del D.Lgs. n. 128/2006 clicca qui.](#)

5.20. L. N. 145/2018 - LEGGE DI BILANCIO 2019 - IMPOSTA DI REGISTRO - Precisati i criteri per una corretta tassazione degli atti presentati alla registrazione

Il **comma 1084** qualifica espressamente come **interpretazione autentica** – conferendogli così **efficacia retroattiva** - la norma di cui all'articolo 1, comma 87, lettera a), della legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018), che ha modificato l'articolo 20 del D.P.R. n. 131/1986 (Testo Unico dell'imposta di registro) **limitando l'attività riqualificatoria dell'amministrazione finanziaria in materia di atti sottoposti a registrazione**; essa può essere svolta unicamente sulla base degli elementi desumibili dall'atto sottoposto a registrazione, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati.

Si ricorda che il comma 87, lettera a) della legge n. 205/2017 ha modificato la norma che dispone che l'imposta di registro **sia applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione**, anche se non vi corrisponde il titolo o la forma apparente.

L'articolo 20 (rubricato "*Interpretazione degli atti*"), del D.P.R. n. 131/1986, dopo le modifiche apportate dal citato comma 87, recita testualmente quanto segue: "*L'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici, dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi*".

Dunque, per stabilire la **tassazione da applicare all'atto presentato** per la registrazione **non vanno considerati elementi interpretativi esterni all'atto o contenuti in altri negozi giuridici collegati**.

La modifica introdotta è volta a **dirimere alcuni dubbi interpretativi** sorti in merito alla portata applicativa dell'art. 20 del D.P.R. n. 131/1986. Viene così finalmente risolta l'annosa questione sulla **corretta tassazione degli atti presentati alla registrazione** e sull'individuazione della misura dell'imposta da applicare alla registrazione di atti che possono sottendere alla realizzazione di un'operazione complessa, **prescindendo da elementi interpretativi esterni all'atto stesso** (ad esempio, i comportamenti assunti dalle parti), nonché dalle disposizioni contenute in altri negozi giuridici "collegati" con quello da registrare.

Per effetto delle modifiche in esame, le modifiche apportate dalla legge di bilancio 2018 sono qualificate espressamente come **norme di interpretazione autentica** (come prescritto dall'articolo 1, comma 2 dello Statuto del Contribuente, legge n. 212 del 2000): di conseguenza, la modifica non si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018, ma **ha portata retroattiva anche per le registrazioni precedenti a tale data**.

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della legge di bilancio 2019 clicca qui.](#)

5.21. L. N. 145/2018 - LEGGE DI BILANCIO 2019 - CITTADINI STRANIERI - Prorogato al 31 dicembre 2019 il divieto di utilizzo dell'autocertificazione nelle procedure disciplinate dalle norme sull'immigrazione

Il **comma 1132, lett. a)**, con una modifica all'articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, ha disposto la **proroga al 31 dicembre 2019** del termine relativo al **divieto di utilizzo, da parte dei cittadini stranieri, di autocertificazione** per le "*speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero*", quali, per esempio, la richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno.

Ricordiamo che la **parificazione nel diritto alla autocertificazione** da parte di un cittadino proveniente da paesi terzi è stata introdotta, anche se parzialmente, dal D.P.R. n. 445/2000, che all'articolo 3, comma 2 prevede che i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia possano utilizzare le dichiarazioni sostitutive, anche se "*limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani*".

Pertanto, nel caso il dato richiesto attenga ad atti formato all'estero e non registrati in Italia o presso un Consolato italiano si deve procedere all'acquisizione della certificazione prodotta dal Paese straniero, legalizzata e tradotta all'estero nei termini di legge.

Da tale equiparazione, peraltro solo parziale, erano però **escluse le procedure concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero**, con la conseguenza che, nell'ambito di tali procedure, lo straniero non può mai avvalersi della autocertificazione.

Di quest'ultima previsione limitatrice, è stata disposta la soppressione nel 2012 con l'art. 17, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater del citato D.L. n. 5 del 2012 (recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo").

Con il *comma 4-bis* era stata disposta la soppressione delle parole: «, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero» dall'art. 3, comma 2 del D.P.R. n. 445/2000.

Con il *comma 4-ter* era stata disposta la soppressione anche delle parole: «, fatte salve le disposizioni del testo unico o del presente regolamento che prevedono l'esibizione o la produzione di specifici documenti», dall'articolo 2, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni.

Con il *comma 4-quater* dello stesso decreto era stato, infine, disposto che "Le disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter acquistano efficacia a far data dal 31 dicembre 2012".

Ma tale scadenza è stata poi rinnovata di anno in anno, fino a quella attuale.

Il successivo comma *4-quinquies* prevedeva l'emanazione di un apposito decreto del Ministero dell'interno che avrebbe dovuto, tra l'altro, individuare le modalità di acquisizione d'ufficio di dati e certificati. **Tale decreto non è mai arrivato.**

Pertanto, dopo oltre sei anni di rinvii, anche per tutto il 2019, **i cittadini extracomunitari non potranno avvalersi dell'autocertificazione per le procedure disciplinate dalle norme sull'immigrazione.**

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della legge di bilancio 2019 clicca qui.](#)

5.22. L. N. 145/2018 - LEGGE DI BILANCIO 2019 - MEDIATORI, AGENTI E RAPPRESENTANTI, MEDIATORI MARITTIMI E SPEDIZIONIERI - Riapertura dei termini per l'iscrizione e l'aggiornamento della propria posizione nel Registro delle imprese

Dopo quanto disposto dall'art. 11-ter della L. n. 108/2018, di conversione del D.L. n. 91/2018 (c.d. "Decreto Mille proroghe 2018"), che ha riaperto i termini per l'iscrizione e l'aggiornamento della propria posizione nel Registro delle imprese e nel REA **sino alla data del 31 dicembre 2018**, arriva una nuova **proroga di un ulteriore anno.**

Lo dispone il **comma 1134, lettera b)**, prevedendo che i soggetti che esercitano l'attività di **mediatore, agente e rappresentante di commercio, mediatore marittimo e spedizioniere** - già iscritti nei ruoli ed elenchi soppressi dal decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 - potranno procedere **all'iscrizione e all'aggiornamento della propria posizione nel Registro delle imprese** e nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA), dalla data di entrata in vigore della presente legge di bilancio (1° gennaio 2019) e **sino al 31 dicembre 2019.**

A seguito di tale disposizione, per le quattro citate categorie di ausiliari del commercio, vengono nuovamente **riaperti i termini per aggiornare telematicamente la loro posizione nel Registro delle imprese (RI)** e nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA).

Pertanto tutti questi soggetti, sia che siano stati attivi che inattivi alla data del 13 maggio 2012, potranno far valere la loro pregressa iscrizione nel soppresso Ruolo od Elenco, quale requisito professionale abilitante per iscriversi al Registro delle imprese ai fini dell'immediato avvio dell'attività, ovvero per transitare nell'apposita sezione del REA ai fini di mantenerlo valido per un'eventuale, futuro, avvio o ripresa della stessa, **fino alla data del 31 dicembre 2019.**

Si ricorda che gli **articoli 73, 74, 75 e 76 del D.Lgs. n. 59 del 26 marzo 2010 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno)** hanno previsto con riferimento, rispettivamente, ai soggetti esercenti attività di mediazione di affari e commerciale, di agente e rappresentante di commercio, di mediatore marittimo e di spedizioniere, la soppressione dei rispettivi ruoli ed elenchi, la sottoposizione a segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) nonché l'iscrizione nel Registro delle imprese ovvero nel REA.

Con i **quattro decreti del Ministro dello sviluppo economico 26 ottobre 2011**, emanati ai sensi dell'articolo 80 del D.Lgs. n. 59/2010, sono state definiti, per le categorie professionali in questione, le modalità ed i termini (più volte rimandati) per iscrizione nel Registro delle imprese e nel REA.

I quattro decreti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13 gennaio 2012 e sono divenuti efficaci a decorrere dal 13 maggio 2012.

Le imprese attive ed iscritte nel rispettivo Ruolo od Elenco e quelle non svolgevano più alcuna attività alla data del 12 maggio 2012 (data dell'acquisizione di efficacia del decreto 26 ottobre 2011), avrebbero dovuto, **entro il 12 maggio 2013**, aggiornare la propria posizione nel Registro delle imprese e nel REA, pena l'inibizione alla continuazione dell'attività. Trascorso inutilmente tale termine, l'interessato sarebbe decaduto dalla possibilità di iscrizione nell'apposita sezione del REA.

La data del 12 maggio 2013 è stata successivamente **prorogata al 30 settembre 2013** con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 23 aprile 2013.

Nonostante tale proroga, si è rilevato che non tutti gli iscritti agli ex ruoli ed elenchi camerali in questione hanno provveduto ad effettuare il prescritto aggiornamento della propria posizione al Registro Imprese/REA, con la conseguenza che attualmente è rimasta per loro inibita la possibilità di continuare ad esercitare la propria attività, ovvero di conservarsi il requisito abilitante della pregressa iscrizione al ruolo per una futura ripresa della stessa.

Da qui la necessità di intervenire con **nuove riapertura dei termini - la prima fino al 31 dicembre 2018 ed ora fino al 31 dicembre 2019** - concedendo così una ulteriore possibilità di aggiornare telematicamente, nel Registro delle imprese (RI) e nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA), tutte quelle situazioni rimaste sospese alla data del 13 maggio 2012.

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della legge di bilancio 2019 clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento clicca qui.](#)

5.23. L. N. 145/2018 - LEGGE DI BILANCIO 2019 - DOCUMENTO UNICO DI CIRCOLAZIONE - Rinvia l'entrata in vigore al 1° gennaio 2020

Il comma 1135, lett. b) differisce al 1° gennaio 2020 l'entrata in vigore del documento unico di circolazione dei veicoli.

La lettera b) del comma 1135 modifica in tal senso il decreto legislativo n. 98 del 2017 il quale, con l'ottica della semplificazione amministrativa, ha previsto la carta di circolazione costituisca il nuovo documento unico di circolazione dei veicoli ed ha conseguentemente soppresso il certificato di proprietà. L'entrata in vigore della disciplina, originariamente fissata **al 1° luglio 2018** era stata già differita, dall'art. 1, comma 1140, della L. n. 205/2017 (Legge di bilancio per il 2018) al **1° gennaio 2019**.

Le modifiche qui apportate prevedono nello specifico che:

a) sia differita l'entrata in vigore del documento unico di Circolazione **dal 1° gennaio 2019 al 1° gennaio 2020**;

b) conseguentemente sia differita di un anno, al 1° gennaio 2020, l'entrata in vigore di quanto previsto dall'articolo 5, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo che disciplina le abrogazioni delle norme del Codice della strada incompatibili con il nuovo sistema e contiene le necessarie norme di coordinamento.

Tale intervento è effettuato invece modificando l'articolo 7, comma 1, del medesimo decreto legislativo.

Si ricorda che il decreto legislativo n. 98 del 2017 stabilisce in dettaglio che, all'attuale documentazione di proprietà degli autoveicoli, che prevede due documenti, il **certificato di proprietà** e la **carta di circolazione**, si sostituisca un **unico documento**. Tale documento sarà costituito dalla carta di circolazione mentre sarà soppresso il certificato di proprietà, attuando quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera d) e 5 della legge n. 124 del 2015.

Il nuovo documento riguarda gli autoveicoli, i motoveicoli ed i rimorchi >3,5 t.

Il **certificato di proprietà**, di cui si prevede la soppressione, è attualmente rilasciato dall'ACI cui è affidata la gestione del Pubblico Registro Automobilistico (PRA); la **carta di circolazione**, che contiene i dati tecnici del veicolo ed i dati di intestazione, è invece rilasciata dalla Motorizzazione civile che fa capo al Ministero delle infrastrutture e trasporti.

Nel **documento unico** saranno annotati anche i dati relativi privilegi e ipoteche, a provvedimenti amministrativi e giudiziari che incidono sulla proprietà e sulla disponibilità del veicolo, annotati presso il PRA, nonché i provvedimenti di fermo amministrativo, con modalità anche telematiche.

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della legge di bilancio 2019 clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento clicca qui.](#)

5.24. L. N. 145/2018 - LEGGE DI BILANCIO 2019 - STRUTTURE RICETTIVE TURISTICO-ALBERGHIERE - Proroga al 31 dicembre 2019 del termine per l'adeguamento alle disposizioni in materia di prevenzione incendi

La norma dettata al **comma 1141** proroga al **31 dicembre 2019** il termine per l'adeguamento alle disposizioni in materia di **prevenzione incendi** previsto per le **strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici** verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018.

Il **comma 1141** modifica l'art. 1, comma 1122, lettera i), della L. n. 205/2017 (legge di bilancio 2018), inserendovi la **proroga dal 30 giugno 2019 al 31 dicembre 2019**, nelle materie di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, del termine per l'adeguamento alle disposizioni in materia di prevenzione incendi previsto dal comma 1122 citato, per le strutture ricettive turistico alberghiere con oltre 25 posti letto localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018, come individuati dalla deliberazione del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018.

Si tratta dei territori delle Regioni **Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province Autonome di Trento e Bolzano** interessati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018, secondo la tabella allegata alla citata delibera.

La norma prevede altresì, ai fini dell'operatività della proroga, la previa **presentazione al Comando provinciale dei Vigili del fuoco, entro il 30 giugno 2019, della SCIA parziale**, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: *resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie d'uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie d'uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a deposito.*

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della legge di bilancio 2019 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della Delibera del Consiglio dei ministri dell' 8 novembre 2018 clicca qui.](#)

6. CLOUD DELLA PA - Attuazione del Piano triennale per l'informatica nella P.A. 2017-2019 - A decorrere dal 1° aprile 2019 le amministrazioni potranno acquisire solo servizi Cloud qualificati

Prorogato dal 1° gennaio al 31 marzo 2019 il termine dopo il quale le Pubbliche Amministrazioni potranno acquisire i nuovi servizi cloud esclusivamente nell'ambito del modello Cloud della PA.

Con la **determina n. 408 del 19 dicembre 2018**, l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) ha, infatti, nuovamente prorogato i termini per la qualificazione dei **servizi Cloud CSP (Cloud Service Provider)** e **SaaS (Software as a Service)**, necessaria per l'acquisizione degli stessi da parte delle amministrazioni.

Ricordiamo che tale termine, già in precedenza, con la **determina n. 358 del 6 novembre 2018**, era stato prorogato **dal 20 novembre 2018 al 1° gennaio 2019**.

Con questa ulteriore proroga – **a decorrere dal 1° aprile 2019** - le Amministrazioni Pubbliche dovranno acquisire **esclusivamente servizi Infrastructure as a service (IaaS), Platform as a Service (PaaS) e SaaS** qualificati dall'Agenzia per l'Italia digitale e pubblicati sul Marketplace Cloud della PA.

Il progetto per il Cloud della Pubblica Amministrazione («**Cloud della PA**») dà attuazione a quanto previsto dal **Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica amministrazione 2017- 2019** (approvato con D.P.C.M. del 31 maggio 2017), in merito all'**uso di infrastrutture e servizi di cloud computing all'interno della Pubblica Amministrazione**.

La procedura di qualificazione dei servizi cloud rientra nel percorso delineato dalle due **circolari AGID del 9 aprile 2018: n. 2**, dedicata alla qualificazione dei servizi CSP, e **n. 3**, relativa ai servizi SaaS.

L'Agenzia ritiene così di tutelare le esigenze delle Pubbliche Amministrazioni di procedere con le acquisizioni di servizi cloud in corso di qualificazione da parte dei Cloud service provider, anche accogliendo le numerose richieste pervenute da parte degli stessi fornitori dei servizi.

Per supportare i fornitori di servizi nel processo di qualificazione, l'Agenzia rende disponibile fino al 31 marzo un servizio di verifica preventiva preliminare alla pubblicazione di servizi nel Marketplace Cloud della PA.

È possibile attivare il servizio di assistenza inviando una richiesta all'indirizzo mail: qualificazione-cloud@agid.gov.it

Ricordiamo, infine, che l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), in collaborazione con il Team per la Trasformazione Digitale, ha realizzato il **sito informativo cloud.italia.it** con lo scopo di rendere pubblica la strategia sull'adozione del Cloud Computing nella Pubblica Amministrazione (PA) e raccogliere informazioni e strumenti utili alla realizzazione di tale strategia.

All'interno del sito dedicato al Cloud della PA sono disponibili approfondimenti e informazioni sulla strategia nazionale del cloud nella Pubblica Amministrazione.

Le diverse sezioni raccolgono i contenuti divulgativi, le istruzioni operative e le comunicazioni ufficiali, con carattere di pubblicità legale, richiamate da apposite circolari AgID.

LINK:

[Per accedere al sito dedicato clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della determina n. 358/2018 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della determina n. 408/2018 clicca qui.](#)

LINK:

[Per come ottenere le qualificazioni Cloud clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare il Piano triennale 2017 --2019 clicca qui.](#)

Altre notizie in breve

1) Alla luce della riforma del diritto societario che ha profondamente modificato le regole dei controlli societaria l'Accademia Romana di Ragioneria ha pubblicato la **Nota Operativa n. 19/2018** dal titolo "**Le funzioni di vigilanza e controllo del Collegio Sindacale e le responsabilità**".

L'analisi evidenzia nel dettaglio l'attività di vigilanza che il collegio sindacale è tenuto a svolgere e che va dall'osservanza della legge e dello statuto, al rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

LINK:

[Per accedere al sito dell'Accademia clicca qui.](#)

2) Con **decreto del Ministro della giustizia del 27 dicembre 2018**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2018, sono stati aggiornati gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni al codice della strada.

La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni è aggiornata in misura pari all'intera variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nei due anni precedenti, accertata dall'ISTAT nel **2,2%**, e gli importi minimi e massimi delle medesime sanzioni efficaci sino al 31 dicembre 2018 si intendono sostituiti dai rispettivi valori aggiornati contenuti nella Tabella A allegata nel presente decreto.

I nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie aggiornati dal presente decreto hanno effetto **a decorrere dal 1° gennaio 2019**.

LINK:

[Per scaricare il testo della Tabella aggiornata allegata al decreto clicca qui.](#)

3) Notizie in breve desunte dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019):

3.1) A decorrere dal 1° gennaio 2019, ai compensi derivanti dall'attività di **lezioni private e ripetizioni**, svolta dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con **l'aliquota del 15 per cento**, salva opzione per l'applicazione dell'imposta sul reddito nei modi ordinari (comma 13).

3.2) È istituita l'imposta sui servizi digitali. Sono soggetti passivi dell'imposta sui servizi digitali i soggetti esercenti attività d'impresa che, singolarmente o a livello di gruppo, nel corso di un anno solare, rea lizzano congiuntamente:
a) un ammontare complessivo di ricavi ovunque realizzati non inferiore a euro 750.000.000;
b) un ammontare di ricavi derivanti da servizi digitali, di cui al comma 37, realizzati nel territorio dello Stato non inferiore a euro 5.500.000 (comma dal 35 al 50).

3.3) Al fine di potenziare ed accelerare il programma di riqualificazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2019 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 (comma 232).

3.4) Previsi incentivi, per gli anni 2019 e 2020, in favore di giovani conducenti (che non abbiano compiuto i 35 anni d'età) **nel settore dell'autotrasporto merci:** in particolare, viene disposto il rimborso del 50% delle spese sostenute per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'autotrasporto per conto terzi (commi dal 291 al 295).

3.5) A decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al completamento delle procedure di mobilità di cui al presente articolo, le camere di commercio non oggetto di accorpamento, ovvero che abbiano concluso il processo di accorpamento, possono procedere all'assunzione di nuovo personale, nel limite della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente al fine di assicurare l'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica ». Lo ha stabilito il **comma 450**, con l'aggiunta del comma 9-bis all'art. 3 del D.Lgs. n. 219/2016 (recante "Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura").

3.6) Al fine di incoraggiare la partecipazione dei giovani allo sviluppo politico, sociale, economico e culturale del Paese, è istituito il Consiglio nazionale dei giovani, quale organo consultivo e di rappresentanza dei giovani. Il Consiglio svolge i compiti e le funzioni indicati ai commi 473, 474 e 475 ed è composto dalle associazioni giovanili maggiormente rappresentative e dai soggetti indicati nel suo statuto (commi dal 470 al 475).

3.7) Al fine di proseguire l'attività di digitalizzazione del patrimonio culturale è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2019 da parte del Ministero per i beni e le attività culturali (comma 611).

3.8) Al fine di assicurare la tutela, la valorizzazione, il monitoraggio e la diffusione della conoscenza delle foreste italiane, anche in applicazione del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo il Fondo per le foreste italiane, con una dotazione iniziale di 2 milioni di euro per l'anno 2019, di 2,4 milioni di euro per l'anno 2020, di 5,3 milioni di euro per l'anno 2021 e di 5,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 (commi 663 e 664).

3.9) Al fine di contribuire alla competitività e allo sviluppo del settore ortofrutticolo nazionale, mediante una efficiente gestione delle informazioni sulle superfici e sulle produzioni frutticole, nonché di favorire un corretto orientamento produttivo al mercato, con conseguente riduzione dei rischi di sovrapproduzione e di volatilità dei prezzi, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3 milioni di euro per l'anno 2020 per l'istituzione di un catasto delle produzioni frutticole nazionali, attraverso una ricognizione a livello aziendale delle superfici frutticole, distinte a livello delle principali cultivar (commi 666 e 667).

3.10) Per la realizzazione di progetti nel settore apistico finalizzati al sostegno di produzioni e allevamenti di particolare rilievo ambientale, economico, sociale e occupazionale è autorizzata la spesa di **1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.** All'attuazione della disposizione di cui al presente comma si provvede con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (comma 672).

3.11) I redditi derivati dallo svolgimento, in via occasionale, delle attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe ATECO 02.30, a cui si aggiunge la **raccolta di piante officinali spontanee** come regolata dall'articolo 3 del testo unico di cui al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75, da parte delle persone fisiche, sono assoggettati ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali fissata in euro 100; tale imposta va versata entro il 16 febbraio dell'anno di riferimento da coloro che sono in possesso del titolo di raccolta per uno, o più prodotti, rilasciato dalla regione od altri enti subordinati. Sono esclusi dal versamento dell'imposta coloro i quali effettuano la raccolta esclusivamente per autoconsumo.

Nei prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe ATECO 02.30 rientrano **funghi, tartufi, bacche, frutta in guscio, balata e altre gomme simili al caucciù, sughero, gommalacca e resine, balsami, crine vegetale, crine marino, ghiande, frutti dell'ippocastano, muschi e licheni.**

Viene fissata una soglia dei corrispettivi percepiti dalla vendita del prodotto, pari a **7.000 euro**, entro la quale l'attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi si intende svolta in via occasionale. (commi dal 692 al 698).

3.12) Ai datori di lavoro privati, che, a decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2019, assumono con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato soggetti titolari di laurea magistrale o di dottorato di ricerca ed aventi determinati requisiti, è riconosciuto un incentivo, sotto forma di esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per un periodo massimo di dodici mesi decorrenti dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.000 euro per ogni assunzione effettuata (commi dal 706 al 717).

3.13) Nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, **fino al 31 dicembre 2019, le stazioni appaltanti**, in deroga all'articolo 36, comma 2, del medesimo codice, possono procedere all'affidamento di **lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro** mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici e mediante le procedure di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 36 **per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro** (comma 912).

3.14) Al fine di completare l'estensione dell'operatività del **numero unico europeo 112**, di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 7 agosto 2015, n. 124, a tutte le regioni del territorio nazionale, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un apposito fondo, denominato «**Fondo unico a sostegno dell'operatività del numero unico europeo 112**», con una dotazione di 5,8 milioni di euro per l'anno 2019, di 14,7 milioni di euro per l'anno 2020 e di 20,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 (commi dal 982 al 984).

3.15) In alternativa all'imposta di soggiorno, il comune di Venezia è autorizzato ad applicare, per l'accesso, con qualsiasi vettore, alla città antica e alle altre isole minori della laguna, un contributo di sbarco fino a un importo massimo di 10 euro (comma 1129).

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE
REPUBBLICA ITALIANA
I provvedimenti scelti per voi
(DAL 22 DICEMBRE 2018 AL 2 GENNAIO 2019)

1) Decreto legislativo 23 novembre 2018, n. 139: Attuazione della direttiva (UE) 2016/2370 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, che modifica la direttiva 2012/34/UE per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale dei passeggeri per ferrovia e la *governance* dell'infrastruttura ferroviaria. (Gazzetta Ufficiale n. 297 del 22 dicembre 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

2) Autorità Nazionale Anticorruzione - Delibera 24 ottobre 2018: Regolamento disciplinante i procedimenti relativi all'accesso civico, all'accesso civico generalizzato ai dati e ai documenti detenuti dall'ANAC e all'accesso ai documenti amministrativi, ai sensi della legge n. 241/1990. (Delibera n. 1019). (Gazzetta Ufficiale n. 297 del 22 dicembre 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera clicca qui.](#)

3) Ministero dell'economia e delle finanze - Decreto 7 dicembre 2018, n. 139: Modalità e tempi per l'attuazione delle disposizioni in materia di emissione e trasmissione dei documenti attestanti l'ordinazione degli acquisti di beni e servizi effettuata in forma elettronica da applicarsi agli enti del Servizio sanitario nazionale. (Gazzetta Ufficiale n. 298 del 24 dicembre 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

4) Decreto legislativo 29 novembre 2018, n. 141: Attuazione della direttiva (UE) 2016/1065 del Consiglio, del 27 giugno 2016, recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il trattamento dei buoni-corrispettivo. (Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2018) – In vigore dal 29 dicembre 2018.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

5) Ministero dell'economia e delle finanze - Decreto 19 dicembre 2018: Adeguamento delle modalità di calcolo dei diritti di usufrutto e delle rendite o pensioni in ragione della nuova misura del saggio di interessi. (Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

6) Ministero dell'economia e delle finanze - Decreto 21 dicembre 2018: Rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura, periodo di rilevazione 1° luglio - 30 settembre 2018. Applicazione dal 1° gennaio al 31 marzo 2019. (Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

7) Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo - Decreto 14 novembre 2018: Modifica del decreto ministeriale 26 ottobre 2015, n. 5811, recante disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009, inerenti le dichiarazioni di vendemmia e di produzione vinicola. Campagna vitivinicola 2018/2019. (Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

8) Decreto-Legge 29 dicembre 2018, n. 143: Disposizioni urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea. (Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge clicca qui.](#)

9) Decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 2018, n. 144: Regolamento recante modifiche agli articoli 245, 247, 264 e 402 del regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. (Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

10) Ministero della giustizia - Decreto 27 dicembre 2018: Aggiornamento degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni al codice della strada. (Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

11) Legge 30 dicembre 2018, n. 145: Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. (Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018 – Supplemento Ordinario n. 62).

LINK:

[Per scaricare il testo della legge clicca qui.](#)

12) Ministero dell'economia e delle finanze - Decreto 31 dicembre 2018: Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021.. (Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018 – Supplemento Ordinario n. 63).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

13) Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo - Decreto 21 dicembre 2018: Disposizioni nazionali sulla raccolta del corallo rosso (*Corallium rubrum*). (Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2019).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE
UNIONE EUROPEA
I provvedimenti scelti per voi
(DAL 20 DICEMBRE 2018 AL 2 GENNAIO 2019)

1) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976 della Commissione del 14 dicembre 2018, che stabilisce regole dettagliate per l'impiego di alianti a norma del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 326 del 20 dicembre 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del Regolamento clicca qui.](#)

2) Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell' 11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 326 del 20 dicembre 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo della Direttiva clicca qui.](#)

3) Direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio dell' 11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 326 del 20 dicembre 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo della Direttiva clicca qui.](#)

4) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione del 19 dicembre 2018, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 334 del 31 dicembre 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del Regolamento clicca qui.](#)

Lo staff Tuttocamere.it



AUGURA
che il nuovo anno sia
2019
volte migliore di quello precedente.

